
ALLEGATO "B" all'atto n. 12.007 della raccolta

COSTITUZIONE

Art. 1

L'Istituto Mons. Francesco Tomadini, fondato nel 1856, è stato riconosciuto con Rescritto Sovrano del 3 settembre 1865 ed è stato annoverato tra le Opere Pie con Regio Decreto del 25 maggio 1879.

Già I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 24 giugno 2002, n. 189, l'Istituto è stato depubblicizzato e trasformato con autorizzazione dell'Arcivescovo di Udine (Decreto del 18 dicembre 2001 n. 108/01/C) in Fondazione di diritto privato e iscritta al n. 60 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche.

Attualmente la Fondazione "ISTITUTO MONS. FRANCESCO TOMADINI - E.T.S." è un Ente religioso canonicamente eretto riconosciuto con decreto dell'Arcivescovo di Udine e opera ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) nonché delle altre norme tempo per tempo vigenti in materia.

La Fondazione ha sede in Udine, via Martignacco n. 187, presso gli immobili di proprietà.

FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5, co. 1, lett. d, del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i, del D.Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. l, del D.Lgs. 117/2017);
- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi (art. 5, co. 1, lett. q, del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co. 1, lett. t, del D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 117/2017).

In particolare la Fondazione potrà:

- a) accogliere in Convitto giovani studenti, provvedendo loro vitto, alloggio, istruzione, educazione fisica, religiosa, morale e intellettuale;
- b) attivare, in linea con le esigenze della società contemporanea, forme di accoglienza e di assistenza anche a persone adulte o anziane in difficoltà;
- c) gestire in forma diretta scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi di formazione professionale anche per adulti;
- d) sostenere in Diocesi, compatibilmente con le proprie risorse, le scuole che si riconoscono nel progetto diocesano di scuola cattolica;
- e) collegarsi con appositi accordi e convenzioni per specifiche iniziative ad altre Fondazioni, Associazioni, Istituzioni pubbliche o private, senza scopi di lucro, che perseguono analoghe finalità.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni immobili e mobili pervenuti, e che potranno pervenire, a qualsiasi titolo ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ORGANI SOCIALI

Art. 4

Sono organi sociali:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- l'Organo di controllo e revisione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5

La Fondazione è soggetta alla tutela specialissima dell'Arcivescovo di Udine ed è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.

Alla loro nomina provvede l'Arcivescovo di Udine. Tra essi l'Arcivescovo nomina il Presidente della Fondazione.

Il Consiglio sceglierà di seduta in seduta tra i suoi membri, o meno, il Segretario.

Tutti i componenti possono essere revocati in qualunque momento, nel caso di gravi inadempienze nell'esercizio delle proprie funzioni e di violazione delle norme del presente Statuto.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dal Consiglio. Questa viene pronunciata dall'Arcivescovo, il quale, preventivamente informato dal Presidente sulle assenze del Consigliere, provvederà alla nomina del subentrante che durerà in carica fino alla scadenza del quinquennio del Consiglio.

Ai membri del Consiglio ed al Segretario non compete alcun compenso per tale loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare nell'espletamento del loro incarico.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 6

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- amministrare il patrimonio;
- adottare il bilancio di previsione;
- redigere la relazione morale e il bilancio d'esercizio consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale;
- approvare le modifiche dello Statuto;
- adottare i regolamenti per il personale e per gli altri servizi;
- assumere gli impegni, le convenzioni ed altri provvedimenti che abbiano durata pluriennale;
- deliberare in genere su tutti gli affari, che interessano la Fondazione.

Tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione può incaricare

persone di comprovata esperienza per gestire, organizzare e dirigere particolari settori di attività con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione della relazione morale e del conto consuntivo con il rendiconto economico e finanziario; entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Si raduna in via straordinaria ogni qualvolta l'importanza degli affari da trattare lo richieda.

Le riunioni vengono convocate mediante invito scritto del Presidente da inviarsi al domicilio dei singoli membri almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno tre membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza.

PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA

Art. 8

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli convocherà entro trenta giorni dalla nomina il Consiglio di Amministrazione per la scelta del Vice-Presidente, che lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento.

In particolare, spetta al Presidente:

- sovrintendere e vigilare su tutto l'andamento della Fondazione;
 - adottare ogni provvedimento urgente anche di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone poi per la ratifica;
 - convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e adempiere a ogni altro compito esecutivo.
 - nominare un Direttore, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, che verrà assunto pianta organica e che si occuperà della gestione economica e morale della Fondazione.
- Il Presidente può delegare ad altro Consigliere l'esercizio di alcune delle proprie funzioni.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 9

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o il fondo di dotazione durante la vita della Fondazione, in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per

legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Eventuali utili e avanzi di gestione debbono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

La relazione morale ed il conto consuntivo annuale dovranno essere portati a conoscenza dell'Arcivescovo.

CONVITTO

Art. 10

L'attività culturale e l'assistenza morale e religiosa per tutti gli studenti del Convitto sono effettuate in modo che lo studente stesso abbia sempre di mira i seguenti principi:—

- consideri come attività essenziale lo studio seguito con il massimo impegno;

- completi e perfezioni la propria cultura e formazione religiosa per adeguarla a quella professionale, partecipando anche a corsi di teologia e ad ogni altra iniziativa di carattere educativo;

- prosegua l'opera di perfezionamento della sua formazione orientandola alle particolari esigenze della vita professionale;

- partecipi alle attività ricreative e sportive del Convitto.

Il Direttore della Fondazione, in stretto accordo con il Presidente, avrà a disposizione una somma, deliberata ogni anno nel bilancio preventivo dal Consiglio di Amministrazione, per intervenire a sua discrezione e nel rispetto della riservatezza in situazioni di disagio economico delle famiglie dei convittori.

A consuntivo ne renderà conto al Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

E REVISIONE LEGALE

Art. 11

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Arcivescovo di Udine al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può

esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali dando atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Arcivescovo di Udine deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 13

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre.

Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 14

La Fondazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

LIBRI SOCIALI

Art. 15

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

VOLONTARI

Art. 16

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

LAVORATORI

Art. 17

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione prevista per legge.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE

DEL PATRIMONIO RESIDUO

Art. 18

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente.

L'Arcivescovo di Udine provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice civile.——

F.to Luciano Segatto——

F.to Matteo Bordon Notaio (L.S.)——

[illegible]